

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1988

che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

(88/180/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno raggruppare in un'unica direttiva tutte le disposizioni tecniche relative alla determinazione delle emissioni sonore dei tosaerba; che non appare giustificato escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva taluni tosaerba in funzione della tecnica di taglio che essi utilizzano;

considerando che occorre pertanto modificare la direttiva 84/538/CEE (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La direttiva 84/538/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

(1) GU n. C 113 del 28. 4. 1987, pag. 5.

(2) GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 78.

(3) Parere reso il 24 settembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 171.

• 3. La presente direttiva si applica ai tosaerba di cui al paragrafo 2, esclusi:

- le attrezzature agricole e forestali;
- gli apparecchi non autonomi (per esempio, cilindri trainati) il cui dispositivo di taglio è azionato dalle ruote o da un elemento trainante o portante non specifico;
- gli apparecchi combinati, il cui elemento motore principale ha una potenza installata superiore a 20 kW.

2) Nell'allegato I è inserito il punto seguente:

• 6.1.3. I tosaerba a cilindri sono regolati con uno scarto cilindro/lama fissa indicato dal fabbricante, in modo che:

- un foglio di carta normalizzato di 80 g/m<sup>2</sup> (carta kraft ISO/R4046) sia tagliato per almeno il 50 % della larghezza di taglio, oppure
- lo spazio tra le lame del cilindro e la lama fissa sia inferiore o uguale a 0,15 mm sulla larghezza totale del taglio, oppure
- il dispositivo di taglio sia regolato fino a quando le lame si toccano ed in seguito è ritirato fino a quando cessa il contatto quando il cilindro ruota alla velocità massima.

La possibilità di ricorrere al metodo di prova di cui al terzo trattino è limitata ai tosaerba a cilindri muniti di motore elettrico con una larghezza di taglio inferiore a 50 cm.

Prima e durante le misurazioni le lame rotative devono essere lubrificate con olio SAE 20/50.